



DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI RATEIZZAZIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

ART. 1

Oggetto

Le presenti disposizioni sono adottate in attuazione dell'art. 4, comma 5, del Regolamento generale delle entrate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6/2012, per disciplinare il pagamento rateizzato di debiti extratributari scaduti nonché di entrate tributarie comunali, risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali, derivanti da riscossione coattiva anche affidata in concessione a terzi.

ART. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente disciplina si applicano anche:
 - ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione della medesima, se non diversamente previsto;
 - in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
2. La rateizzazione non può essere accordata quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 5 della presente disciplina, salvo che il debitore documenti di non aver potuto rispettare il precedente accordo per sopravvenute difficoltà.
3. Competente all'applicazione della presente disciplina è ogni Dirigente responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione o il concessionario per il servizio di riscossione, qualora vi fosse in corso il relativo contratto.

ART. 3

Criteri e modalità di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione può essere concesso, su richiesta della parte interessata, che si trova in temporanea situazione di difficoltà finanziaria, in applicazione dello schema che segue:

da euro	ad euro	max rate
100	500	4
500,01	3000	12
3000,01	6000	24
6000,01	20000	36
20000,01	in poi	72

2. Il debito di cui si chiede la rateizzazione è comprensivo di accessori e spese complessivamente considerati e, di norma, suddiviso in rate mensili.

L'istanza di rateizzazione, sia delle entrate tributarie che extratributarie, - contenente espressa dichiarazione di riconoscimento del debito - dovrà essere corredata dalla ricevuta di un versamento attestante il pagamento di un acconto pari al 10% della somma dovuta da versare e dunque, l'importo del debito complessivo da rateizzare sarà da calcolare al netto dell'acconto.

Il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione relativamente alle sole entrate extratributarie sarà subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria o garanzia reale, avente la durata per tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre, qualora il dovuto sia superiore ad € 40.000,00.

3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione; nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione, fermo il cumulo degli importi.

4. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

5. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 4 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

6. In caso di pagamento parziale del debito e decadenza dal beneficio del termine, le somme incassate sino a quel momento saranno imputate secondo i criteri di imputazione previsti dall'art. 1194 c. c.

7. Nel caso in cui concorrano più rateizzazioni di debiti extratributari concesse ai sensi della presente disciplina, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo complessivamente ancora da estinguere.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

ART. 4

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata agli uffici competenti per materia ovvero presso il concessionario del servizio di riscossione coattiva.

2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del concessionario, all'ufficio protocollo generale del Comune, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità e copia del versamento dell'acconto.

3. La presentazione dell'istanza di rateizzazione, nelle modalità previste, comporta l'obbligo:

a) per l'ufficio competente sull'entrata, di comunicare al concessionario della riscossione, di interrompere le procedure esecutive eventualmente già avviate;

b) per il concessionario della riscossione, di informare l'ufficio competente sull'entrata.

4. Qualora il debitore sia dipendente o pensionato, la rateizzazione sarà accordata anche previa autorizzazione alla trattenuta diretta, con delega irrevocabile al datore di lavoro o all'ente previdenziale di appartenenza, ovvero dietro cessione volontaria della quota di retribuzione nella misura di 1/5 della quota eccedente una volta e mezza la pensione sociale nel rispetto del DL n. 83/2015 convertito dalla legge n. 132 del 06-08-2015.

6. Le rate mensili scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

7. Sono ammessi l'accollo e l'espromissione del debito altrui senza liberazione del contribuente originario.

8. Nell'ipotesi di debitori solidali, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione di uno o più condebitori non potrà mai significare scioglimento del vincolo di solidarietà; questo potrà essere disposto per i rateizzanti che avranno pagato la propria quota all'avvenuto recupero di almeno il 75% dell'intero credito.

9. Il pagamento dovrà avvenire a mezzo versamento in c/c postale o bancario accesi ed attivi all'atto di presentazione dell'istanza.

ART. 5

Decadenza

Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato.

Alla decadenza del beneficio del termine consegue l'avvio della procedura esecutiva a cura del competente Settore Avvocatura o del concessionario del servizio di riscossione ove operativo in forza di contratto.

ART. 6

Disposizioni in materia di mediazione tributaria

1. Nel rispetto delle norme di settore, qualora la determinazione delle entrate tributarie avvenga a seguito di procedimento di mediazione tributaria attivato ai sensi dell'art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992 e s.m.i., la somma dovuta è ammessa con modalità di pagamento rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del d. lgs. n. 218/1997, così come sostituito dall'art. 2, comma 2, del dlgs n. 159/2015. In tal caso le rate successive alla prima, che perfeziona l'accordo di mediazione entro il termine di 20 gg dalla relativa sottoscrizione, dovranno essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre; Sull'importo delle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

2. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si decade dal beneficio della rateizzazione qualora si ometta di versare una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.

3. In conseguenza della decadenza dalla rateizzazione si procederà coattivamente per il residuo importo dovuto sul quale andranno applicati gli interessi e le sanzioni come previsti per legge.

ART. 7

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri provvedimenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di entrate tributarie ed extratributarie arretrate. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.

2. La presente disciplina entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione non ancora assentite a tale data.

3. Per tutto quanto non previsto si rinvia alla disciplina di cui al Regolamento Generale delle Entrate.